

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A. Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco Generale tenuto dalla Banca d'Italia al n. 34991 ai sensi dell'art. 106 T.U.B. - Mezzi patrimoniali e Capitale Sociale adeguati ai sensi del Decreto 14 novembre 2003 n. 104700, con sede a Milano (MI), in Viale Brianza, 33, Codice Fiscale e Partita IVA: 02291980601, Capitale Sociale € 5.000.000,00, denominata "Società", con il presente ATTO

**ATTO DI FIDEJUSSIONE N° S55120400251**

**atto e condizioni generali di fidejussione a garanzia delle obbligazioni in favore di "enti pubblici"**

<b>contraente</b>	cognome e nome o denominazione o ragione sociale		Sesso	codice fiscale o p.iva	
	<b>R.E.M. SRL</b>			<b>02240470605</b>	
	indirizzo	cap	località	prov.	
	<b>VIA FERRUCCIA 16A</b>	<b>03010</b>	<b>PATRICA</b>	<b>FR</b>	
<b>beneficiario</b>	cognome e nome o denominazione o ragione sociale		Sesso	codice fiscale o p.iva	
	<b>REGIONE LAZIO - DIREZ REG. FORMAZIONE LAVORO</b>			<b>E</b>	
	indirizzo		località	c.a.p.	prov.
	<b>VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7</b>		<b>ROMA</b>	<b>00100</b>	<b>RM</b>
<b>oggetto della fidejussione</b>	VEDI APPENDICE				

**capitale massimo garantito pari ad €**      **3.904,00**      Tremilanovecentoquattro / 00

<b>Durata della garanzia</b>	decorrenza	scadenza	emissione	Cod.Agente	Ramo		
	22/03/2012	22/09/2013	10/04/2012	9	EP-CI		
<b>proroghe</b>	inizio proroga	fine proroga	accessori €	corrispettivo €	totale €	tipo di proroga	taeg %
			0,00	0,00		Non Rinnovabile	0,00
<b>liquidazione del corrispettivo</b>	accessori €	corrispettivo €	totale €	tipo di corrispettivo	taeg %		
		200,00	200,00	Unico Anticipato	3,41		

Atto di fidejussione emesso in quattro esemplari ad un unico effetto in Milano il 10/04/2012  
il presente atto è stato deliberato da : Società Italiana Credito al Consumo S.p.A.

il contraente

Per quietanza di € 200,00 , quale corrispettivo dell'intero periodo di durata indicato.

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A.  
Amministratore Unico Claudio Rocca  
Viale Brianza, 33 - 20127 MILANO  
Partita I.V.A. 02291980601

Il sottoscritto  
Riesattore  
**ASSIEDINA SRL**  
Via P. Umberto, 5 - 03039 Sora (FR)  
Cod. Fisc. e P.IVA: 02542830605

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A. Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco Generale tenuto dalla Banca d'Italia al n. 34991 ai sensi dell'art. 106 T.U.B. - Mezzi patrimoniali e Capitale Sociale adeguati ai sensi del Decreto 14 novembre 2003 n. 104700, con sede a Milano (MI), in Viale Brianza, 33, Codice Fiscale e Partita IVA: 02291980601, Capitale Sociale € 5.000.000,00, denominata "Società", con il presente ATTO

## ALLEGATO ALL'ATTO N. S55120400251

### Appendice

#### PREMESSO

- la Commissione europea ha emanato la decisione n. C(2007) 5769 del 21 novembre 2007 con la quale ha approvato il Programma Operativo del FSE - "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Lazio 2007 - 2013 pari a Euro 736.077.500,00 di cui € 368.038.775,00 (50%) a carico del Fondo Sociale Europeo e € 368.038.775,00 (50%) a carico dello Stato Membro;
- la Regione Lazio, in attuazione della predetta decisione, con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro (DD) n B 5188 del 30/06/2011 ha approvato l'Avviso Pubblico "Inserimento lavorativo e avvio di soluzioni imprenditoriali di lavoratori";
- in particolare, con DD del Direttore regionale Formazione e Lavoro n. B 01181 del 23/02/2012, il Progetto REM WORK n. 0162 MGIAI presentato da R.E.M. SRL è stato approvato ed ammesso a finanziamento per un importo pari a euro 19.520,00, con impegno del relativo contributo pari a euro 9.760,00;
- che nell'Avviso Pubblico "Inserimento lavorativo e avvio di soluzioni imprenditoriali di lavoratori" l'erogazione del contributo avviene in 2 tranches nel modo seguente:  
anticipo del 40% del contributo su presentazione di polizza fidejussoria a garanzia  
saldo entro 12 mesi dalla data della determina
- la garanzia fidejussoria a favore della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione Lavoro è volta a garantire all'Ente regionale la restituzione delle somme erogate a favore del soggetto destinatario del contributo nel caso in cui non realizzi gli interventi relativi al progetto finanziato o nel caso in cui nella realizzazione degli stessi non rispetti gli obblighi, le prescrizioni e le procedure di attuazione stabilite nell'"Iserimento lavorativo e avvio di soluzioni imprenditoriali di lavoratori", per la rendicontazione del contributo e per le modalità di gestione dei progetti;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996 n. 52, lo schema di garanzia fidejussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero del Tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997;
- L'importo da garantire è pari a euro 3.904,00 (euro tremilanovecentoquattro) pari al 40 % del contributo concesso;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

La Società Italiana Credito al Consumo, di seguito indicata **Società**, "iscritta nel Registro delle Imprese di MILANO al n MI 1938426"; società di intermediazione finanziaria autorizzata dalla Banca d'Italia, "iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni al n 34991" con sede legale in MILANO viale Brianza n. 33, P. IVA 02291980601, nella persona di ROCCA CLAUDIO nato a NAPOLI il 30/03/1941, Cod. Fisc. RCCCLD41C30F839N nella qualità di Amministratore Unico dichiarata di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del soggetto destinatario del contributo "nome-cognome/Ditta" R.E.M. SRL Cod.Fisc./P.IVA **02240470605**, iscritta al Registro delle Imprese di FROSINONE residente/con sede legale in **VIA FERRUCCIA 16° - 03010 PATRICA (FR)**, in seguito indicato **Contraente** ed a favore della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione Lavoro - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7- 00145 Roma, che di seguito verrà indicato per brevità **Regione Lazio**, fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.904,00 (euro tremilanovecentoquattro) così come di seguito specificato.

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare - con le procedure di cui al successivo punto 3 - alla Regione Lazio una somma fino alla concorrenza dell'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente, non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, formulato dalla Regione Lazio medesima e comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso EURIBOR in vigore nello stesso periodo aumentato di due punti percentuali annui;
2. La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della Regione Lazio, alla quale, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente;
3. La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Lazio, venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la Tesoreria della medesima, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4. La Società precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data del rilascio ed avrà una validità di 18 mesi e si intende automaticamente e successivamente rinnovata di ..... mesi in ..... mesi fino alla comunicazione di svincolo da effettuarsi a cura della Regione Lazio e, comunque, per una validità complessiva non superiore a ..... mesi. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'accertamento amministrativo o tecnico-amministrativo eseguito dalla Regione Lazio sul progetto finanziato. L'accertamento attesterà la conformità amministrativa o tecnico-amministrativa degli interventi realizzati in relazione alle modalità di concessione del contributo. L'eventuale mancato

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A. Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco Generale tenuto dalla Banca d'Italia al n. 34991 ai sensi dell'art. 106 T.U.B. - Mezzi patrimoniali e Capitale Sociale adeguati ai sensi del Decreto 14 novembre 2003 n. 104700, con sede a Milano (MI), in Viale Brianza, 33, Codice Fiscale e Partita IVA: 02291980601, Capitale Sociale € 5.000.000,00, denominata "Società", con il presente ATTO

---

**ALLEGATO ALL'ATTO N. S55120400251**

- pagamento del premio non sospende la garanzia fidejussoria e non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione Lazio;
5. La Società accetta che la presente garanzia venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall' art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo la Società/Banca restare obbligata in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del codice civile, per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Lazio;
  6. La Società conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dalla Regione Lazio, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla Società che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
  7. La Società non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del Contraente sino a quando ogni obbligazione non sia stata interamente estinta;
  8. La Società conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente;
  9. La Società di assicurazioni/Banca conviene che tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società/Banca connessi alla presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società e alla Agenzia interessata dalla garanzia fidejussoria;
  10. La Società accetta che in caso di controversia, tra la Società/Banca e la Regione Lazio, sarà competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Roma, sede dell'Ente regionale.

**La Società**

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A.  
Administratore Unico Claudio Rocca  
*Claudio Rocca*  
Viale Brianza, 33 - 20127 MILANO  
Partita I.V.A. 02291980601

## identificazione

Il sottoscritto incaricato dell'identificazione ai sensi della L. 197/91 e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la firma di cui alla presente richiesta è stata apposta, personalmente ed alla sua presenza, dalla persona di seguito indicata, identificata mediante l'esibizione in originale del documento di identità

Data, 10/04/2012

**ASSIEDILIA SRL**  
Via P. Umberto I, 5 - 03039 Sora (FR)  
Cod. Fisc. e P.IVA: 02542830605

- allegare carta d'identità fronte e retro

\_\_\_\_\_ firma del soggetto che procede all'identificazione

## da riempire solo in caso di offerta fuori sede

In adempimento della normativa in materia di trasparenza delle "condizioni contrattuali" il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo.

Data, 10/04/2012

\_\_\_\_\_ firma del contraente

## in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di "trasparenza delle condizioni contrattuali" il sottoscritto dichiara:

di avvalersi del diritto di ottenere copia del testo contrattuale.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della conclusione del presente contratto la seguente documentazione:

- 1) foglio informativo su supporto cartaceo redatto ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali
- 2) copia del Contratto con le relative Condizioni Generali di Fidejussione
- 3) documento di Sintesi delle principali condizioni contrattuali ed economiche.

di non avvalersi del diritto di ottenere copia del testo contrattuale.

Data, 10/04/2012

\_\_\_\_\_ firma del contraente

## informativa sul recesso ai sensi degli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005

Qualora il presente contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali della Società, il Contraente avrà diritto di recesso dal contratto medesimo, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, nei seguenti termini e condizioni:

- 1) il recesso dovrà essere esercitato entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione da parte del cliente della presente proposta contrattuale e dalla contestuale ricezione del presente allegato.
- 2) L'esercizio del recesso dovrà avvenire tramite l'invio da parte del cliente alla sede della Società di una comunicazione scritta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro lo stesso termine di cui al punto a) che precede, la comunicazione può essere alternativamente inviata tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di dieci giorni sopra previsto. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio di recesso.
- 3) La comunicazione scritta di cui al punto a) che precede deve essere indirizzata alla sede della società sita in Viale Brianza, 33 - 20121 Milano

\*\*\*

Prendo atto di aver ricevuto copia del presente allegato e di averne pienamente compreso i contenuti

\_\_\_\_\_ luogo e data

\_\_\_\_\_ firma del contraente

**CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE ALLEGATE ALL'ATTO N° S55120400251**

**Art.1-Efficacia della garanzia**

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempimento, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

**Art.2-Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo**

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

**Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo**

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

**Art.4-Pagamento del risarcimento**

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo

**Art.5-Rivalsa- Surrogazione**

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art.6-Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

**Art.7-Deposito cautelativo**

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società, onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

**Art.8-Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art.9-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Milano.

Milano, li 10/04/2012

**il contraente obbligato**

**il beneficiario**

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A.  
Amministratore Unico Claudio Rocca  
V.le Brianza, 33 - 20127 MILANO  
Partita I.V.A. 02291980601

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art.9 - (Deroga alla competenza territoriale).

Milano, li 10/04/2012

**il contraente obbligato**

**il beneficiario**

Società Italiana Credito al Consumo S.p.A.  
Amministratore Unico Claudio Rocca  
V.le Brianza, 33 - 20127 MILANO  
Partita I.V.A. 02291980601